

Deliberazione 28 settembre 2010 – ARG/com 151/10

Aggiornamento per il trimestre ottobre - dicembre 2010 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas e disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 settembre 2010

Visti:

- il Trattato dell'Unione Europea, nella versione consolidata 2002/C325/01;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311;

- la legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione, con modifiche, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (di seguito: decreto legislativo n. 26/07);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 dicembre 2008;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009;
- legge 23 dicembre 2009, n. 191 (di seguito: legge n. 191/09);
- la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione, con modifiche, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (di seguito: legge n. 122/10);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 di conversione, con modifiche, del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 dicembre 2007 di revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali gas e elettrico 20 luglio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 settembre 2009;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 novembre 2009;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 1 luglio 2003, n. 75/03 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04;
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2005, 34/05 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2006, n. 113/06, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 8 ottobre 2007, n. 255/07;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2007, n. 341/07;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell’Autorità 21 aprile 2008, ARG/elt 47/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08;

- la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 154/08);
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG), approvato con deliberazione ARG/gas 159/08 (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 191/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 191/08);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2008, ARG/elt 195/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 195/08);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2008, ARG/gas 197/08;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2008, EEN 36/08;
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2009, ARG/elt 01/09;
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2009, AGI 13/09;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2009, ARG/gas 164/09;
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt 180/09;
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (TUTG), relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A), approvato con deliberazione ARG/gas 184/09;
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2009, ARG/com 185/09;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 198/09;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 203/09;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/gas 206/09;
- la deliberazione dell’Autorità 29 aprile 2010, PAS 9/10 (di seguito: deliberazione PAS 9/10);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2010, ARG/gas 114/10;
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2010, ARG/gas 115/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 115/10);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2010 ARG/com 93/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 93/10);
- le sentenze del Tar Lombardia n. 3356/09 e seguenti;

- il documento per la consultazione 2 settembre 2010, DCO n. 31/10: “Criteri e modalità di applicazione delle componenti tariffarie GS_T e RE_T ” (di seguito: documento per la consultazione 2 settembre 2010);
- la nota trasmessa dall’Autorità al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 17 maggio 2010, prot. n. 19175 (di seguito: nota 17 maggio 2010);
- la nota trasmessa dalla Sogin all’Autorità in data 26 luglio 2010, prot. Autorità 30677 del 10 settembre 2010 (di seguito: nota 26 luglio 2010);
- la comunicazione congiunta del Gestore dei Servizi Elettrici (di seguito: GSE) e della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 10 settembre 2010, prot. GSE/P20100026255, prot. Autorità n. 31077 del 15 settembre 2010;
- la comunicazione della Cassa del 14 settembre 2010, prot. n. 3336, prot. Autorità n. 31458 del 20 settembre 2010.

Considerato che, in relazione al settore elettrico:

- con la comunicazione 26 luglio 2010 la Sogin ha trasmesso un aggiornamento del piano finanziario per l’anno 2010, di cui al punto 6 della deliberazione ARG/elt 195/08;
- sulla base di detto piano, emerge come le disponibilità finanziarie presso la Sogin non risultano adeguate a coprire i costi della commessa nucleare nei prossimi mesi;
- sulla base delle previsioni aggiornate fornite dal GSE e dalla Cassa, il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 54, comma 1, lettera b), del Testo Integrato, alimentato dalla componente A3 (di seguito: Conto A3), in relazione alla competenza 2010 evidenzia un peggioramento rispetto alle previsioni del precedente trimestre;
- detto peggioramento è riconducibile principalmente agli oneri per il ritiro dei certificati verdi invenduti di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto 18 dicembre 2008, che sono aumentati di circa 190 milioni di euro rispetto alle previsioni precedenti;
- gli oneri per il ritiro dei certificati verdi invenduti, secondo le più recenti valutazioni del GSE, nel 2010 ammontano pertanto ad un totale di circa di 940 milioni di euro, con un aumento di quasi 300 milioni di euro rispetto al 2009;
- sulla base delle prime stime sull’onere 2011 in capo al Conto A3, alla fine del medesimo anno 2011 si evidenzia un deficit cumulato stimabile, in prima approssimazione, in circa 400 milioni di euro, nonostante l’aumento della aliquota della componente tariffaria A3 disposto con l’aggiornamento tariffario del terzo trimestre 2010;
- il suddetto deficit cumulato potrebbe trovare parziale compensazione in caso di esito positivo del contenzioso relativo all’applicazione della deliberazione ARG/elt 154/08;
- gli oneri di competenza 2010 e 2011 potrebbero, inoltre, subire una significativa diminuzione in esito alla definizione delle modalità di aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento Cip 6/92 a conguaglio, su base annuale, e in acconto, su base trimestrale, ai sensi dell’articolo 30, comma 15, della legge n. 99/09, in relazione alla quale l’Autorità ha approvato la deliberazione PAS 9/10;

- gli oneri di competenza 2011 possono infine essere soggetti a sensibili variazioni in relazione alla definizione delle modalità applicative di quanto disposto all'articolo 45 della legge n. 122/10, relativamente al ritiro dei certificati verdi a partire dal 2011;
- dalla stima degli oneri di competenza del 2010 e dalle previsioni degli oneri 2011 a carico del Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, di cui all'articolo 54, comma 1, lettera h), del Testo integrato, alimentato dalla componente UC₃ (di seguito: Conto UC₃), sono emerse esigenze di un aumento del gettito della suddetta componente tariffaria;
- gli oneri di competenza 2010 e 2011 in capo al Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica di cui all'articolo 54, comma 1, lettera l) del Testo integrato risultano superiori al gettito garantito nei medesimi anni dall'applicazione delle componenti di cui al comma 49.1 del medesimo Testo integrato;
- con deliberazione ARG/elt 191/08 è stata istituita la componente tariffaria UC₇, espressa in centesimi di euro/kWh, destinata alla copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, per la quota di oneri eventualmente eccedenti il gettito garantito dalle componenti tariffarie sui prelievi di energia reattiva;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione presso la Cassa.

Considerato che, in relazione al settore del gas:

- per effetto della determinazione di cui alla deliberazione ARG/gas 115/10, il gettito della componente tariffaria UG₁ non risulta sufficiente a coprire il saldo relativo alle competenze di perequazione per l'anno 2010;
- la deliberazione ARG/com 93/10 l'Autorità ha avviato un procedimento per individuare i criteri e le modalità di applicazione delle componenti GS_T e RE_T da applicare ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale; e che, sono in via di definizione i criteri e le modalità di applicazione delle suddette componenti; e che nell'ambito del medesimo procedimento è stato diffuso il documento per la consultazione 2 settembre 2010;
- relativamente al fabbisogno del Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti in stato di disagio, di cui al comma 93.1, lettera d) della RTDG, è previsto inoltre che alla copertura degli oneri derivanti dal sistema di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (*bonus gas*), siano utilizzate le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26/07 e della legge n. 191/09, tabella C, in relazione alle quali l'Autorità ha inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze la nota 17 maggio 2010;
- il Conto per la qualità dei servizi gas, di cui al comma 93.1, lettera b) della RTDG, alimentato dal gettito rinveniente dall'applicazione della componente tariffaria RS, dispone di una liquidità sufficiente a far fronte agli esborsi prevedibili per i prossimi anni;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore gas presso la Cassa.

Ritenuto opportuno:

- dare mandato alla Cassa di provvedere a una prima erogazione alla Sogin di 20 milioni di euro entro il 15 ottobre 2010 e ad un'ulteriore erogazione di 30 milioni di euro entro il 30 novembre 2010, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 54.1, lettera a) del Testo integrato;
- in considerazione dell'incertezza sugli oneri in capo al conto A3 per gli anni 2010 e 2011, adeguare in aumento la componente tariffaria A3 con l'obiettivo di conseguire, a chiusura 2011, un tendenziale annullamento del deficit cumulato dal medesimo conto A3, ipotizzando anche una evoluzione positiva del contenzioso e della normativa di riferimento sopra citati;
- adeguare in aumento la componente tariffaria UC₃;
- attivare, a partire dal 1 ottobre 2010, la componente UC₇;
- adeguare in aumento la componente tariffaria UG₁;
- adeguare in diminuzione la componente tariffaria RS

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

- 1.1 La Cassa provvede ad erogare alla Sogin, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 54.1, lettera a) del Testo integrato:
- a) 20 (venti) milioni di euro, entro il 15 ottobre 2010;
 - b) ulteriori 30 (trenta) milioni di euro, entro il 30 novembre 2010.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT per il trimestre ottobre – dicembre 2010, sono fissati come indicato nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento.

Articolo 3

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 3.1 Il valore della componente tariffaria φ in vigore nel trimestre gennaio–marzo 2010, di cui al comma 5.1 della deliberazione ARG/com 211/09, è confermato per il trimestre ottobre - dicembre 2010.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie UG_1 , GS , RE e RS per il trimestre ottobre-dicembre 2010 sono fissati come indicato nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento.

Articolo 4
Disposizioni finali

4.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa.

4.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dal 1 ottobre 2010.

28 settembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis